

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.**

**Art. 13**

(1)(2)(3)

Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.

Note:

- 1** Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
- 2** Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
- 3** Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.